

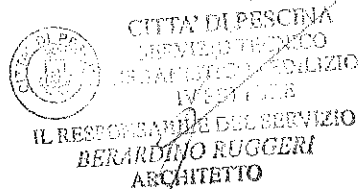
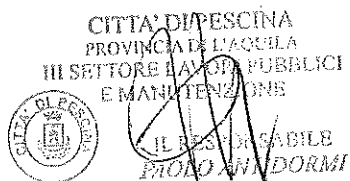
Art. 12.1 - AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA.

Gli interventi ricompresi nel presente articolo sono di norma consentiti in apposite aree individuate negli elaborati di P.R.G., ovvero sono consentiti in zone con diversa destinazione d'uso nei limiti espressamente indicati nelle presenti N.T.

12.1.1 - Uso scolastico di interesse locale e generale. Zona "F2.1"

Tale edificazione ricomprende istituti e scuole di ogni ordine e grado e deve rispettare negli interventi di nuova realizzazione, oltre alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia, i seguenti indici e parametri:

- $R_c = \max 35\% \text{ Sf}$
- Distacco dai confini: inclinata 1/1; in ogni caso non inferiore a ml. 6,00
- Distacco dalle strade: inclinata 1/1 $\geq$ ml. 7,50
- Distacco tra pareti finestrate di uso didattico e tra edifici e parti di edificio, minimo = ml. 12,00
- Arretramento delle recinzioni in corrispondenza dei passi carrai di una misura almeno pari alla larghezza dell'ingresso
- Parcheggi di pertinenza del lotto = *min. 1 mq/10 mc di costruzione*
- Parcheggi pubblici = D.M. 18/12/1975
- Altezza max = ml. 8,00
- N° max piani fuori terra = 2
- N° max piani interrati o seminterrati = 1
- Verde di pertinenza del lotto = 30% Sf
- Indice di piantumazione = 50 alberi/Ha



Art. 12.3 - AREE A VERDE.

Tali aree ricomprendono spazi di uso pubblico e privato sia a livello locale sia territoriale ove l'edificazione consentita è limitata ai soli accessori di servizio (servizi igienici, spogliatoi, chioschi, depositi attrezzi, etc.) che consentono il godimento e l'agibilità degli spazi stessi, nonché a specifiche attrezzature di servizio come meglio appresso specificato.

12.3.1 - Aree a verde di interesse locale. Zona "F3.2"

Relativamente agli interventi indicati al punto 5.3.4, (parco pubblico di quartiere, verde attrezzato, etc.) per la cui realizzazione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

a) parco pubblico di quartiere, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero:

- $U_f = 0,01$
- $H_{max} = \text{ml. } 4,00$
- Distacchi da edifici = ml. 10,00
- Distacchi dai confini = ml. 5,00
- Distacchi dalle strade = ml. 7,50
- $Se_{max} = \text{mq. } 100$ per intervento.
- Parcheggi pubblici = $1/20 St$

In tali aree per le quali è previsto il vincolo pubblico negli elaborati di P.R.G., è consentito anche l'uso sportivo di interesse locale con le modalità di cui al precedente punto 12.2.1.2 la cui realizzazione e gestione, previo apposito atto d'obbligo, può essere attuata dai privati proprietari o aventi titolo con l'impegno di sistemare gratuitamente non meno dell'80% dell'area impegnata dall'intervento con la destinazione d'uso a verde pubblico di cui al presente punto a).

E' fatto obbligo conservare le alberature di alto fusto esistenti previo rilievo topografico e fotografico delle stesse.

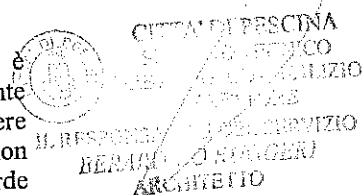
Per le aree private vincolate a verde pubblico di interesse locale ricadenti all'interno del perimetro delle aree edificate con continuità sono altresì consentiti gli usi di interesse comune (servizi pubblici e privati) indicati al punto 5.3.3. limitatamente alle attività culturali, sociali, ricreative, e pubblici esercizi di interesse locale con gli indici e i parametri indicati al precedente punto 12.2.1. da rapportare a non più del 10% della superficie totale di intervento.

In tal caso l'edificazione potrà avvenire previo apposito atto d'obbligo in cui i privati proprietari o gli aventi titolo si impegnino a sistemare gratuitamente e a gestire non meno del 80% dell'area impegnata dall'intervento con le destinazioni d'uso a verde pubblico di cui al presente punto a).

E' fatto obbligo conservare le alberature di alto fusto esistenti previo rilievo topografico e fotografico delle stesse.

B) c) orti, giardini, parchi privati e verde residenziale:

- per gli orti, giardini privati:
 - lotto minimo = mq. 300
 - conservazione delle alberature di alto fusto esistenti;
 - padiglioni aperti e coperti, altane, etc. di superficie Se non superiore a mq. 20 e altezza max di ml. 2,50 alla gronda e ml. 3,00 al colmo;
 - locali rimessa attrezzi, box, esclusi manufatti precari di tipo metallico, etc. di superficie Se non superiore a mq. 20, altezza max non superiore a ml. 2,50 alla linea di gronda e a ml. 3,00 al colmo;
 - distacchi dai confini = ml. 3,00;
 - distacchi dalle strade = ml. 5,00 fatti salvi allineamenti precostituiti;
 - possibilità di edificazione in aderenza o a confine di lotto ineditato previo accordo tra confinanti;
 - modalità costruttive indicate nelle "Norme Tecniche" da osservarsi nel Centro Storico (Artt. 16, 17, 18, 27) relative a coperture, muri e recinzioni, materiali e attrezzature tecnologiche.
- Per i parchi privati di superficie non inferiore a mq. 5.000 è consentita l'edificazione di ville e di palazzi unifamiliari con le modalità indicate al successivo punto 12.3.2. previa cessione gratuita al Comune delle sole aree di urbanizzazione primaria eventualmente ricomprese nel lotto e indicate negli elaborati di P.R.G.
- Nelle aree a verde residenziale appositamente campite già parzialmente interessate da processi edificatori di tipo estensivo è consentita l'edificazione residenziale su lotti di



superficie non inferiore a mq 2.500 (con tipologie uni-bifamiliari) e con i seguenti indici ed i parametri:

- indice di piantumazione pari a n° 100 alberi/Ha.
- $U_f = 0,09 \text{ mq/mq}$ e $0,045 \text{ mq/mq}$ per accessori esterni
- $H = \text{ml } 7.50 \text{ max}$
- Distanza minima dai confini = ml 5.00, dalle strade = ml 7.50
- Parcheggi = $1 \text{ mq}/3 \text{ mq Se}$.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo in cui i proprietari si impegnano, a proprie spese e con la modalità fissata dall'Ufficio Comunale, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti e i relativi allacci, cedendo gratuitamente le eventuali aree per opere di urbanizzazione primaria indicate negli elaborati di P.R.G. e ricadenti nel lotto di proprietà.

Eventuali edifici esistenti autorizzati o condonati possono essere recuperati con le modalità fissate all'art. 30 della L.R. 18/83 e con un aumento "una tantum", pari al 20%, della Se esistente, quest'ultimo limitato ai soli edifici esistenti autorizzati.

12.3.2 - Aree a verde di interesse generale. Zona "F3.1".

Le aree a verde di interesse generale ricomprendono:

- a) il parco fluviale fondo valle del Giovenco;
- b) i parchi urbani pubblici e privati;
- c) i parchi territoriali, le riserve naturali e gli orti botanici nell'ambito di tutte le aree agricole E.

In tutte queste aree, sono consentiti gli usi prescritti nelle zone agricole "E 3.2" nonché l'uso sportivo di interesse locale da attuarsi con le prescrizioni di cui al punto 12.2.1.2 limitatamente ai parchi urbani e al parco fluviale fondo valle del Giovenco, zona di rispetto del fiume Giovenco "E5" del Piano Regolatore delle Zone Agricole.

Sono inoltre consentiti, nel parco fluviale fondo valle del Giovenco e nei parchi urbani indicati negli elaborati di P.R.G., i seguenti ulteriori usi:

- a) limitatamente al parco fluviale fondo valle del Giovenco;
 - pubblici esercizi di interesse locale (punto 12.2.1.3)
 - L'area minima di intervento, in caso di iniziativa privata da sottoporre a convenzionamento, non potrà essere inferiore a mq 3.000 per l'uso sportivo e a mq 1.500 per i pubblici esercizi di interesse locale.

In tale ultimo caso la superficie fondiaria da impegnare non potrà superare 1/10 di quella complessivamente interessata.

A quest'ultima superficie devono essere rapportati indici e parametri in relazione agli usi previsti.

- b) nei parchi urbani:

- uso assistenziale, sociale, ricreativo di interesse locale (punto 12.2.1.1)
- uso sanitario coabitativo di interesse generale punto 12.2.2.1)
- pubblici esercizi d'interesse locale (punto 12.2.1.3)
- ~~vile e palazzi unifamiliari, di interesse generale, con parco (indici e parametri edilizi indicati al punto 12.2.1.1. esclusi parcheggi pubblici).~~

L'area minima di intervento individuata negli elaborati di P.R.G. da sistemare a parco urbano, in caso di iniziativa privata previa redazione di progetto planovolumetrico da sottoporre ad atto d'obbligo, non potrà prevedere lotti di superficie inferiore a 0.50 Ha per ogni singola iniziativa rispettivamente di interesse locale o generale, di cui una quota non superiore ad 1/10 da impegnare come superficie fondiaria per le destinazioni d'uso sopra indicate.

A quest'ultima superficie devono essere rapportati indici e parametri in relazione agli usi previsti.

Nella rimanente superficie, da sistemare a parco, con alberature di alto fusto da parte dei proprietari (n° 100 alberi/Ha), deve essere consentito gratuitamente l'uso pubblico del verde in percentuale da stabilire al momento della stipula della convenzione urbanistica, comunque in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30% dell'area totale di intervento.

E' fatto d'obbligo di conservare le alberature di alto fusto esistenti previo rilievo grafico e fotografico delle stesse.

E' consentito il recupero di eventuali manufatti esistenti con le modalità fissate all'art. 30 della L.R. 18/83 e con un aumento "una tantum", pari al 20% della Se esistente per i soli edifici autorizzati.

In quest'ultimo caso si dovranno rispettare i seguenti parametri:

$H = \text{ml } 7.50$

Distanza minima dai confini: lm. 5.00, dalle strade = ml. 7.50

Parcheggi = $1 \text{ mq}/3 \text{ mq Se}$.

E' consentito derogare ai distacchi minimi sopra indicati per rispettare gli allineamenti precostituiti.



CITTA' DI PESCINA

PROVINCIA DELL'AQUILA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

E MANUTENZIONE

IL RESPONSABILE

PAOLO ARFIDORMI



CITTA' DI PESCINA

PROVINCIA DELL'AQUILA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

E MANUTENZIONE

IL RESPONSABILE

PAOLO ARFIDORMI

